

REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 409/2007 recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 409/2007 ha aggiunto 32 prodotti all'elenco nell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005. Quindi le importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti d'America sono soggette, a partire dal 1° maggio 2007, a dazi doganali supplementari pari al 15 % ad valorem.
- (2) A tutela delle legittime aspettative degli importatori va chiarito che le merci che si trovano già sotto controllo doganale alla data di entrata d'applicazione del regolamento (CE) n. 409/2007 e quelle la cui destinazione non può essere modificata sono esentate dai suddetti dazi doganali supplementari.
- (3) Allo scopo di evitare ulteriori ritardi nello sdoganamento delle merci interessate, il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 409/2007, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«I prodotti per i quali si può dimostrare che erano già stati spediti verso la Comunità o che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca o in un deposito franco o sottoposti a regime sospensivo secondo il codice doganale comunitario alla data di applicazione del presente regolamento, e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall'applicazione dei dazi doganali supplementari a condizione che siano classificati in base a uno dei seguenti codici NC (*): 4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10, 6110 30 10, 6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99, 6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00, 6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 e 9406 00 11.

(* La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2007.

⁽¹⁾ GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2007 (GU L 100 del 17.4.2007, pag. 16).